

Oggetto: Ditta EKOP s.p.a – C.F./P.I. 05413740878

Impianto di termodistruzione di rifiuti pericolosi e non, sito all'interno del territorio comunale di Belpasso, in Contrada Monte della Cenere Via Provinciale n. 73, all'interno della Z.I. ASI, autorizzato con D.D.G. n. 10 del 14.01.2011 e ss.mm.ii. **Revoca parziale del D.D.G. n. 1107 del 01.10.2021 e autorizzazione al solo deposito preliminare D15 dei rifiuti autorizzati con D.D.G. n. 10 del 14.01.2011 e ss.mm.ii.**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- VISTO il d.lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs n.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm.ii, recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P.REG. del 27.06.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.07.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3.2016;
- VISTO il D.P.REG. n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 10 del 14.01.2011 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale, ai sensi dell’art.208 del D. Lgs n. 152/2006 la Società Ekop s.c.a r.l. è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di termodistruzione di rifiuti pericolosi e non, sito all’interno del territorio comunale di Belpasso, in Contrada Monte della Cenere Via Provinciale n. 73, all’interno della Z.I. ASI, individuato catastalmente al Foglio di Mappa 69, Particella 77, per le operazioni D10 e D15 di cui all’Allegato B della Parte IV al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;



- VISTO il D.D.S n. 320 del 25.3.2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale sono state apportate modifiche non sostanziali finalizzate ad un più efficace abbattimento delle emissioni inquinanti dell'impianto autorizzato con D.D.G. n. 10/2011;
- VISTO il D.D.G n. 2095 del 14.12.2016 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato approvato l'inserimento di nuovi codici CER all'art. 2 del D.D.G. n. 10/2011, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
- VISTO Il D.D.G. n. 291 del 06.4.2020, con il quale, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs n. 152/2006, il D.D.G. n. 10 del 14.01.2011 e il D.D.G. n. 2095 del 14.12.2016, intestati alla Società Ekop s.c.a.r.l., sono stati volturati in favore della società "Ekop S.p.A, (P.I. 05413740878), con sede a Belpasso (CT), in Cda Monte Ceneri S.P. 14, n.73;
- VISTA la nota prot. DRAR n. 1888 del 18.01.2021 con la quale, a riscontro dell'istanza di rinnovo prot. n. 26138 del 30.6.2020, si è comunicato che, nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo, la Ditta poteva continuare ad esercitare l'attività così come previsto dal comma 12) dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., previa estensione delle garanzie finanziarie e richiedendo, altresì, visita ispettiva al fine di verificare lo stato dell'impianto;
- VISTA la nota prot. DRAR n. 10536 del 12.3.2021 con la quale la Società Ekop s.p.a. ha trasmesso estensione delle garanzie finanziarie;
- VISTO il D.D.G. n. 168 del 26.3.2021 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale, a seguito delle risultanze della visita ispettiva di ARPA Sicilia, notificata con nota prot. n. 14114 del 18.3.2021, è stata disposta, ai sensi dell'art.208, comma 13, lettera b) del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., la sospensione per un periodo di mesi sei dell'autorizzazione rilasciata con il D.D.G. n.10 del 14.01.2011 e ss.mm.ii. e in regime di proroga con nota prot.1888 del 18.01.2021;
- VISTA la nota inviata per pec il 15.4.2021, acquisita in pari data al prot. DRAR n.15023, con la quale la Ditta Ekop S.p.A. ha trasmesso anche al DRAR il piano delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota inviata per pec il 07.5.2021, acquisita al prot. DRAR n.18305 del 10.5.2021, con la quale la Ditta Ekop S.p.A. ha comunicato l'inizio delle attività di campionamento ex art. 242 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota inviata per pec il 15.9.2021, acquisita in pari data al prot. DRAR n.35490, con la quale la Ditta Ekop S.p.A. ha trasmesso Relazione su attività svolte in riferimento ai verbali redatti da Arpa Sicilia dal 17.3.2021 al 21.6.2021 e "Verbale di sopralluogo e riapposizione dei sigilli di sequestro" di ARPA Sicilia del 15.9.2021", in cui viene tra l'altro riportato che *"con atto separato verrà comunicato alla parte e all'A.G. le risultanze della presente verifica effettuate in data odierna"*;
- VISTO il D.D.G. n. 1107 del 01.10.2021 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale i termini della sospensione dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'art. 208, comma 13, lettera b) del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui al D.D.G. n.168 del 26.3.2021, sono stati prorogati fino al completamento delle procedure di cui all'art.242 della medesima norma e, comunque, fino all'eventuale dissequestro dell'impianto in oggetto a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- VISTA la nota di ARPA Sicilia prot. DRAR n. 39438 del 13.10.2021, con cui è stato trasmesso a questo Dipartimento il verbale di sopralluogo prot. 51095 del 08.10.2021, dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori di manutenzione all'interno del capannone, mentre nella parte esterna gli stessi risultano ancora incompleti ed ulteriori lavori sono stati prescritti dall'ARPA;
- VISTA la nota acquisita al prot. DRAR n. 41650 del 27.10.2021, con la quale la Società Ekop s.p.a. ha trasmesso verbale di dissequestro dell'impianto, limitatamente allo stabilimento/capannone, con esclusione della cella frigorifera e dell'area esterna e ha chiesto contestualmente a questo Dipartimento di voler revocare/annullare il DDG n. 1107 del 01.10.2021, consentendo l'attività di stoccaggio dei rifiuti all'interno dello stabilimento/capannone;
- VISTA la nota acquisita al prot. DRAR n. 44700 del 17.11.2021, con la quale la Società Ekop s.p.a. ha trasmesso relazione sulle attività svolte in riferimento ai verbali redatti in data



- 17.3.2021 e 21.6.2021, planimetria e tavola della parte di impianto da destinare allo stoccaggio;
- VISTO il verbale del tavolo tecnico del 25.11.2021, i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot.46829 del 02.12.2021, svoltosi al fine di valutare se vi fossero le condizioni di sicurezza riguardo all'ambiente e alla salute pubblica per consentire la sola attività di stoccaggio rifiuti all'interno del predetto capannone, nonché al fine di essere notiziati sullo stato delle procedure ex art. 242 del TUA, nel corso del quale gli Enti presenti si sono espressi come segue:
- Il Comune di Belpasso ha dichiarato che per l'Ente è sufficiente l'obbligo dell'invio all'Assessorato – DRAR della copia dei contratti con le aziende che effettueranno lo smaltimento, unitamente ai formulari sui rifiuti e ad una relazione finale sugli esiti delle indagini, nonché il fine lavori sulla SCIA relativa alle modifiche effettuate, con asseverazione da parte del tecnico;
 - L'ASP-SIAV, facendo riferimento alla relazione della Ditta e al verbale del servizio SPRESAL riguardo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, ritiene che ci siano le condizioni per consentire lo stoccaggio dei rifiuti;
 - Il Dipartimento dell'Ambiente - STA CT/EN, dal momento che l'attività da riavviare è solo quella di stoccaggio all'interno del capannone, non essendo contemplati punti di emissione, non ritiene ci sia alcun parere di competenza da rilasciare;
 - Il DRAR chiede alla Ditta di comunicare, in base agli spazi e alle superfici disponibili nel capannone, le quantità giornaliere di stoccaggio previste in base alle relative tipologie e la relativa disposizione planimetrica;
 - La Città Metropolitana di Catania ritiene opportuno effettuare un sopralluogo presso l'impianto al fine di potersi esprimere.
- In sede di trasmissione del verbale di tavolo tecnico il DRAR ha chiesto agli Enti non intervenuti di voler trasmettere entro 5 giorni il proprio parere in merito allo stoccaggio dei rifiuti all'interno del capannone dell'impianto in oggetto.
- VISTO il verbale di sopralluogo della Città Metropolitana di Catania, acquisito al prot. DRAR n.46164 del 29.11.2021, nel quale non sono state rilevate criticità in ordine alla possibilità di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti come richiesto dalla Ditta;
- VISTE le note acquisite al prot. DRAR n.46786 del 01.12.2021 e n.49315 del 17.12.2021, con le quali la Società Ekop s.p.a. ha trasmesso planimetrie con disposizione dei rifiuti liquidi e solidi e relativi quantitativi giornalieri che possono essere stoccati in impianto;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159.11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il Patto di integrità già sottoscritto tra l'Amministrazione e la Società Ekop s.p.a., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- VISTA la nota prot. DRAR n.50248 del 24.12.2021, con la quale la Società Ekop s.p.a. ha trasmesso nota di chiarimenti sull'iscrizione nella White List della Prefettura di Catania,



- nella quale viene fatto presente che, nella fattispecie, trovi applicazione il comma 2 dell'art.29 del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 114;
- VISTA la nota prot. DRAR n.50252 del 24.12.2021, con la quale la Società Ekop s.p.a. ha trasmesso la seguente documentazione:
- Ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 23.12.2021;
 - Documento di riconoscimento legale rappresentante;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012;
 - Ricevuta di avvenuta consegna pratica di iscrizione White List presso la Prefettura di Catania;
- PRESO ATTO che la Società Società Ekop s.p.a., con sede legale a Belpasso (CT), S.P. 14 n. 73, P.IVA 05413740878 ha trasmesso richiesta di iscrizione nella "White list" della Prefettura di Catania in data 18.3.2020 e che trova applicazione il comma 2 dell'art.29 del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 114;
- RITENUTO alla luce di quanto sopra, di poter procedere, limitatamente alle operazioni di stoccaggio, alla revoca della sospensione disposta in ultimo con D.D.G. n. 1107 del 01.10.2021 e di poter quindi autorizzare la sola operazione di deposito preliminare D15 dei rifiuti all'interno del capannone, alle condizioni sottoriportate, e che la stessa sia compatibile con le attività del piano di caratterizzazione;
- RITENUTO che i quantitativi massimi autorizzabili per l'operazione D15 non possono essere superiori a quelli già autorizzati con D.D.G. n. 10 del 14.01.2011 e ss.mm.ii. e già sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui al D.D.G. del Dipartimento Ambiente n.1035 del 29.12.2010 e che debbano inoltre essere esplicitati anche i quantitativi massimi giornalieri che possono essere conferiti in impianto;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152.06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs.159/2011, e ss.mm.ii;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art.1

È revocata alla Società Ekop s.p.a., limitatamente all'operazione stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, la sospensione delle attività di gestione rifiuti disposta con D.D.G. n.168 del 26.3.2021 e con D.D.G.n.1107 del 01.10.2021.

La Società Ekop s.p.a., nelle more del ripristino integrale dell'impianto autorizzato con D.D.G. n. 10 del 14.01.2011 e ss.mm.ii., è autorizzata alla sola operazione di deposito preliminare D15 di cui al predetto decreto, in regime di proroga con nota prot. DRAR n.1888 del 18.01.2021.

Art.2

I rifiuti ammessi all'impianto per l'attività di deposito preliminare sono quelli elencati all'art.2 del D.D.G. n. 10 del 14.01.2011 e all'art. 1 del D.D.G. n. 2095 del 14.12.2016.

La quantità massima di rifiuti ammessi in impianto per l'operazione D15 è di 4320 t/anno, di cui 3650 t/anno di rifiuti pericolosi.

La quantità massima giornaliera di rifiuti in ingresso all'impianto è di 15 t, di cui 10 t di rifiuti pericolosi.

Lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti in impianto non dovrà superare le 50 tonnellate.

Art.3

Si prende atto delle modifiche non sostanziali apportate dalla Società Ekop s.p.a. relative alla realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento acque di prima e seconda pioggia con vasca a tenuta stagna e alla presenza dell'impianto robotizzato per lo svuotamento delle taniche di rifiuti liquidi presente nell'area 4 della planimetria autorizzata.



Art.4

Per quanto non modificato con il presente decreto, restano validi tutti i contenuti e le prescrizioni del 14.01.2011 e del D.D.G n. 2095 del 14.12.2016.

Art.5

Entro trenta giorni dal presente provvedimento la Società Ekop s.p.a. è onerata a trasmettere contratto di appalto relativo allo smaltimento delle acque di prima pioggia dei piazzali, assimilabili a reflui industriali, ed accumulati nelle vasche a tenuta stagna, nonché relazione asseverata di fine lavori di cui alla SCIA n. 17790 del 13.5.2021.

La Società Ekop s.p.a. è inoltre onerata, prima dell'avvio delle attività di stoccaggio, a posizionare cartellonistica e serbatoio mancanti, rilevati nel verbale della Città Metropolitana di Catania del 26.11.2021.

La Società Ekop s.p.a., con cadenza mensile, dovrà comunicare a questo Dipartimento, alla Città Metropolitana di Catania e ad ARPA Sicilia i flussi di rifiuti in ingresso e in uscita per ogni singolo codice EER.

In coincidenza delle attività di indagine di cui al piano di caratterizzazione trasmesso con nota prot.37617 del 30.9.2021, non dovrà essere presente alcun rifiuto all'interno del capannone. Le date delle indagini dovranno essere comunicate con congruo anticipo a questo Dipartimento e agli organi di controllo.

La Società Ekop s.p.a. è onerata al rigoroso rispetto dei contenuti e delle prescrizioni del D.P.R. n. 254 del 15.7.2003.

Il deposito preliminare dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, stante l'assenza di cella frigorifera all'interno dell'area autorizzata allo stoccaggio, non deve superare i cinque giorni.

La Società Ekop s.p.a. dovrà rispettare scrupolosamente i contenuti della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21.01.2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

Art.6

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9 e notificato alla Società Ekop s.p.a..

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Belpasso, Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.S.P. Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Sicilia - Direzione Generale, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Il Funzionario
Alessandro Licciardello

Il Dirigente del Servizio 8
Arch. Vincenzo Pupillo